

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica
Via Galliccioli, 4 – 24121 BERGAMO
• 035/385.111 **Fax** 035/385.245
email: protocollo@pec.ats-bg.it
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI
INSETTICIDI, DERATTIZZANTI E DISINFETTANTI
OCCORRENTI ALLE ATS DI BERGAMO,
DELL'INSUBRIA E DELLA VAL PADANA
(LOTTE DESERTI)**

INDICE

Art. n. 1: Oggetto della fornitura	pag. 3
Art. n. 2: Durata del contratto	pag. 3
Art. n. 3: Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni	pag. 3
Art. n. 4 : Confezionamento, etichettatura e campionatura	pag. 5
Art. n. 5: Prezzi, ordinazioni e consegne	pag. 5
Art. n. 6: Clausola di adesione	pag. 6
Art. n. 7: Controllo sulle forniture	pag. 7
Art. n. 8: Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 8
Art. n. 9: Obblighi specifici e responsabilità del fornitore	pag. 10
Art. n. 10: Penalità	pag. 10
Art. n. 11: Risoluzione del contratto	pag. 11
Art. n. 12: Recesso unilaterale	pag. 12
Art. n. 13: Cauzione definitiva	pag. 13
Art. n. 14: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta	pag. 13
Art. n. 15: Vicende soggettive della ditta	pag. 14
Art. n. 16: Subappalto	pag. 14
Art. n. 17: Cessione del credito	pag. 14
Art. n. 18: Esecuzione del contratto	pag. 15
Art. n. 19: Efficacia del contratto	pag. 15
Art. n. 20: Stipulazione del contratto	pag. 15
Art. n. 21: Qualificazione del contratto	pag. 15
Art. n. 22: Sospensione	pag. 15
Art. n. 23: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi	pag. 15
Art. n. 24: Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	pag. 16
Art. n. 25: Clausole di legalità / integrità	pag. 16
Art. n. 26: Trattamento dati e obbligo di riservatezza	pag. 17
Art. n. 27: Controversie – Foro competente	pag. 17
Art. n. 28: Norme finali di rinvio	pag. 17

Art. n. 1 – Oggetto della fornitura

L'oggetto della gara è la fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti (lotti dal n. 1 al n. 11) occorrenti alle Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo, dell'Insubria e della Val Padana (di seguito ATS).

I prodotti ed i quantitativi annui da fornire sono quelli indicati nell'art. 3 (Tabella fabbisogni) del presente Capitolato.

I quantitativi indicati sono comunque presunti, per cui l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle medesime condizioni esposte in offerta, nel limite del quinto di legge, tutta la maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, senza che da parte dell'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

Il valore a base d'asta non superabile, pena l'esclusione, per ogni singolo lotto è definito all'art. 2 del disciplinare di gara.

Si precisa che l'importo sopra indicato ha puro valore di stima ai fini della determinazione dell'offerta e sarà suscettibile di variazioni, nel periodo di vigenza contrattuale, in aumento o in diminuzione, nel limite del quinto di legge, senza che da parte dell'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (zero).

Art. n. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà la decorrenza, che sarà indicata nello stesso, come segue:

- per l'ATS di Bergamo presumibilmente dal 01.12.2021 al 30.11.2024;
- per l'ATS dell'Insubria presumibilmente dal 01.12.2021 al 30.11.2024;
- per l'ATS della Val Padana presumibilmente dal 01.12.2021 al 30.11.2024

E' tuttavia facoltà di ogni singola ATS dare inizio al rapporto in data successiva a quella sopraindicata in relazione alla durata della procedura di gara.

Art. n. 3 – Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni

La precisa qualità dei prodotti costituisce elemento essenziale della fornitura.

I prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio.

Al momento della consegna i prodotti devono avere validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.

Di seguito si riporta la tabella dei prodotti, suddivisi in n. 11 lotti, con i relativi fabbisogni:

Lotto	Descrizione	Unità di misura	ATS BERGAMO fabbisogni annuali	ATS INSUBRIA fabbisogni annuali	ATS VAL PADANA fabbisogni annuali	Fabbisogno totale
1	Insetticida fumigante per uso civile ed industriale a base di permetrina 25/75 (min. 13,5 %) in barattoli da 60 gr. La % di p.a. minimo richiesto deve essere riportata sulla scheda di sicurezza.)	numero	50			50

2	Bombola monodose con erogatore automatico insetticida a base di deltametrina+pralletrina	numero	200	48	30	278
3	Insetticida in microemulsione acquosa, a base di deltametrina, anche in formulazione flow titolo min. 2,4%, da utilizzarsi tra l'altro specificatamente per i trattamenti di disinfestazione in ambienti destinati alla produzione alimentare e in ambienti destinati alla permanenza di persone (scuole, ospedali, ecc.) quindi privo di effetti indesiderati quali odore, azione insudiciante, ecc.	litri	150	100	5	255
4	Insetticida, concentrato o microemulsione acquosa, a base di cipermetrina titolo min 10%, con prevalente azione abbattente e residuale, anche in formulazione associata, preferibilmente caratterizzato da azione snidante.	Kg.	1.600			1.600
5	Siringhe già con prodotto per Esche in gel per lotta alle blatte.	numero	80			80
6	Larvicida biologico composto da Bacillus Thuringiensis e Bacillus Sphaericus o prodotto a base di polidimetilossano (PDSM)	Kg.	150			150
7	Compresse di Bacillus Thuringiensis o polidimetilossano (PDSM)	numero	2.000			2.000
8	Rodenticida anticoagulante bi-componente a base di bromadiolone puro (min. 0,0025%) e difenacoum puro (min. 0,0025%) in bustine contenenti esca pasta fresca da gr. 20 (+/- 10%) ed amaricante. La % di p.a. minimo richiesto deve essere riportata sulla scheda di sicurezza. (Confezione max 10 Kg)	Kg.	1.000		2	1.002
9	Rodenticida anticoagulante a base di bromadiolone (min. 0,005%) in bustine contenenti esca in pasta fresca da gr. 15-20 circa ed amaricante. (Confezione max 10 Kg)	Kg.	200			200
10	Contenitori (box) per contenimento esche.	numero	150			150

11	Bomboletta spray contro insetti volanti e striscianti, senza cannuccia, a base (in %) di deltametrina tecnica (min. 0,0225 gr) e pralletrina (min. 0,3 gr) e p.b.o. (min. 1,65 gr). La % di p.a. minimo richiesto deve essere riportata sulla scheda di sicurezza. (Bomboletta da 500 ml)	Bomboletta /pezzi	36	50	86
----	--	-------------------	----	----	----

Art. n. 4 – Confezionamento, etichettatura e campionatura

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario sia sull'imballaggio esterno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, così come la data di scadenza. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase di trasporto.

Gli imballaggi devono essere costruiti in materiale inalterabile e tale da resistere agli urti, atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione, devono inoltre essere di facile eliminazione e di scarso impatto ambientale.

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno presentare idonea campionatura in piccole confezioni per ogni prodotto offerto con relativa scheda tecnica e scheda dei dati di sicurezza.

In assenza di campionatura il prodotto non può essere valutato.

La campionatura, inviata a titolo gratuito, dovrà essere contrassegnata con il nome della Ditta offerente e il numero di lotto offerto. Una volta aggiudicata la gara, la campionatura dei prodotti resterà di proprietà dell'ATS di Bergamo.

La campionatura dovrà pervenire presso:

ATS di Bergamo

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOS Igiene e Sanità Pubblica
c.att. Dott. Raffaello Maffi
Via Borgo Palazzo, 130 – Padiglione 9C
24100 - Bergamo

Art. n. 5 – Prezzi, ordinazioni e consegne

Prezzi

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione della fornitura, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, le ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, oltre che sull'esecuzione della somministrazione.

I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime definite dal presente capitolato. Le ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche ed i luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della somministrazione e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Ordinazioni

L'offerta non potrà prevedere un minimo d'ordine.

L'aggiudicataria dovrà eseguire le consegne a proprio rischio, cura e spese, nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati negli ordini che verranno emessi dalle singole ATS.

I tempi di consegna dovranno essere quelli indicati negli ordini; qualora non fossero espressamente indicati, i tempi di consegna non potranno comunque essere superiori a 7 giorni consecutivi dalla data di emissione dell'ordine.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il fornitore dovrà prestarle entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine che potrà anche essere anticipato telefonicamente.

I documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente indicare:

- il luogo di consegna della merce;
- gli estremi dell'ordine;
- il numero del lotto di produzione del prodotto.

In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte dell'aggiudicatario qualora la merce venisse respinta.

Consegna

Le attività di trasporto e consegna del prodotto oggetto della fornitura saranno effettuate dal fornitore nei luoghi sotto indicati:

- per l' ATS di Bergamo:

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOS Igiene e Sanità Pubblica – Via Borgo Palazzo 130 – Bergamo – Padiglione 9C e, in ogni caso, all'indirizzo indicato nell'ordine;

- per l' ATS dell' Insubria:

Magazzino Economale dell'ATS dell'Insubria – Sede Territoriale di Varese - via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese, nei seguenti orari di ricevimento della merce: dal Lunedì al Venerdì (escluso festivi) dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, previi accordi con il personale addetto (tel. 0332/277378).

- Per l'ATS Val Padana:

c/o COOPSERVICE – Via Oglio 10 – 25015 Desenzano del Garda (BS) da lun. a ven. ore 9-15.

Le spese di imballaggio, trasporto e consegna sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. n. 6 – Clausola di adesione

In attuazione delle regole di sistema e delle indicazioni regionali, tutte le ATS della Regione che fanno parte dell'Unione di acquisto denominato "Unione ATS" hanno approvato specifico accordo interaziendale per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi, il quale, all'articolo 8, prevede la cosiddetta "clausola di adesione" da inserire nella documentazione di gara.

Tale clausola consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, alle medesime condizioni. Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'ATS di Bergamo, ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere il servizio anche ad una o più delle ATS, più avanti indicate, fino ad un massimo del 50% dell'importo aggiudicato per ciascun lotto.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed ATS cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di adesione.

Le ATS che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le forniture di beni e l'appalto di servizi sono le seguenti:

ATS di Bergamo;
ATS di Brescia;
ATS della Brianza;
ATS della Città Metropolitana di Milano;
ATS dell'Insubria;
ATS della Montagna;
ATS di Pavia;
ATS della Val Padana.

Art. n. 7 – Controllo sulle forniture

L'ATS si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l'esecuzione contrattuale, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

In particolare, a cura del personale incaricato dall'ATS, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di quantità e qualità.

Ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque la merce non corrispondesse ai requisiti prescritti, il prodotto sarà contestato e quindi respinto al fornitore, non solo all'atto di consegna o entro 8 giorni successivi come è nell'uso commerciale, ma anche dopo mesi dalla data di consegna e ciò per i casi in cui, quando si porrà mano per il consumo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevato all'atto di consegna.

Il fornitore dovrà sostituirlo con altro della qualità/quantità prescritta, entro il più breve tempo possibile, e comunque in tempo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dei servizi dell'ATS.

Nel caso di rifiuto del fornitore ad effettuare la sostituzione, l'ufficio preposto che ha emesso l'ordine procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di eguali quantità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre la rifusione di ogni eventuale altra spesa o danno.

La merce contestata dovrà comunque essere ritirata dalla ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario l'Agenzia potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Qualora la merce, anche se immediatamente utilizzata per esigenze urgenti, risultasse non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimare una svalutazione, l'Agenzia darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire alla merce stessa.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore della fornitura, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Le singole forniture non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento, cosicché, prima di tale dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

I prodotti forniti devono essere quelli offerti in gara. Non saranno accettati prodotti diversi da quelli offerti. Il controllo verterà sulla verifica della conformità dei requisiti tecnici della scheda tecnica con quelli specificatamente richiesti.

La vista e l'accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'ATS se non come attestazione della quantità ricevuta: l'ATS, pertanto, si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

Art. n. 8 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intera fornitura è regolamentata dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione della fornitura per l'ATS di Bergamo, provvedimento di recepimento per le ATS aggregate, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

Le fatture dovranno essere inviate alle singole ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici delle ATS, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito www.indicepa.gov.it):

- per l'ATS di Bergamo

Denominazione Ente: ATS di Bergamo
Codice iPA: atsb
Codice Univoco Ufficio: 7ZRYRC
Nome dell'Ufficio: Settore Fornitori
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 04114400163
Partita IVA: 04114400163

- per l' ATS dell'Insubria:

Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria
Sede Legale: Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese
Codice iPA: ATSIN
Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF
Nome dell'Ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 03510140126
Partita IVA: 03510140126

- per l' ATS Val Padana:

Denominazione Ente: ATS della Val Padana
Codice iPA: atsvp
Codice Univoco Ufficio: E00QC5
Nome dell'Ufficio: CR_BENI_E_SERVIZI
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 02481970206
Partita IVA: 02481970206

Ai sensi dell'art. 25 del D.L.n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Le Pubbliche amministrazioni rifiutano le fatture elettroniche nei casi previsti nel Decreto Interministeriale n. 132 del 24.08.2020.

Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:

- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Area Risorse Economiche
Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria
UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese
Pec: protocollo@pec.ats-insubria.it
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Via dei Toscani 1 – 46100 Mantova
Pec: protocollo@pec.ats-valpadana.it

Ad ogni somministrazione, l'aggiudicatario presenterà la relativa fattura al competente ufficio dell'ATS, che ne effettuerà la prescritta liquidazione previa verifica che la quantità consegnata sia conforme al buono d'ordine ed a quanto indicato nel documento di trasporto, regolarmente sottoscritto dall'incaricato dell'ATS in segno di benestare.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

I fornitori emetteranno fattura solo a fronte dell'ordine. Una volta ricevuta la fattura, verrà trasmessa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto che attesta la regolarità della fornitura.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ogni ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ATS di regolare fattura.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, l'aggiudicataria si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persona delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Come stabilito dal D.M. 7 Dicembre 2018 e successive modiche, il MEF ha introdotto, dal 1° febbraio 2020, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di fornitura degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Art. n. 9 – Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'ATS sia di terzi.

La ditta si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine la ditta si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico della ditta;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

La ditta si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine la ditta è tenuta a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. n. 10 – Penalità

Per la caratteristica della fornitura, l'attività oggetto del presente Capitolato non potrà essere sospesa. Pertanto la ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura medesima.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna o per la sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso la fornitura fosse eseguita solo parzialmente, l'ATS si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà applicata una penale in misura giornaliera dell'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale; il valore delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016);
- per confezionamento ed etichettatura non conformi sarà applicata una penale di € 100,00 cad. difformità;
- per consegna di prodotti con periodo di validità inferiore a quello richiesto sarà applicata una penale di € 300,00.
- in caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della merce non fornita;
- in caso di consegna di prodotti non idonei sarà applicata una penale pari al 10% del valore della merce in contestazione.

Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali previsti dal presente capitolato, l'ATS si riserva la facoltà di applicare la penale fino ad € 600,00 per ogni contestazione.

In ogni caso, l'importo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00 per ciascuna inadempienza.

Con riserva di determinare ulteriori casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali applicando all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Per le inadempienze contestate, la ditta dovrà trasmettere all'ATS le proprie deduzioni, nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo pec. Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate alla ditta le penali indicate nel presente articolo.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva, ove prevista.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. n. 11 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui la ditta non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione della fornitura);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo,
- di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la ditta medesima ovvero qualora la ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento dell'ATS, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto della fornitura non autorizzato dall'ATS;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);

- sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e di ordine elettronico.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, anche su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti alla ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ATS, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare alla ditta, in forma scritta, l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 12 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, l'ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con lettera mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la ditta è obbligata a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c) disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato;
- d) attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto la fornitura prevista nel presente capitolato;
- e) prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f) venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.
- g) motivi di interesse pubblico e giusta causa.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le ATS hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

In caso di recesso dell'ATS, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta.

Art. n. 13 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, qualora quest'ultimo superi il valore di € 20.000,00, o altra percentuale in base allo sconto praticato, tenuto conto dei regolamenti aziendali. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. n. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta

Ciascuna ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte della ditta di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'ATS e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente all'Agenzia.

In caso di mancata e tempestiva sostituzione, l'ATS avrà facoltà di acquistare i prodotti da altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta aggiudicataria, fatta salva la facoltà dell'ATS di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, tali da legittimare la svalutazione, le Amministrazioni invieranno comunicazione scritta all'aggiudicatario ed opereranno, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

I prodotti non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso il magazzino di ciascuna ATS, restando a carico della ditta aggiudicataria ogni danno relativo al loro deterioramento. Tale merce dovrà essere ritirata entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario l'Agenzia potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, la ditta, prima dell'inizio dell'erogazione della fornitura, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale della ditta stessa da comunicare a ciascuna ATS, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento della fornitura.

Art. n. 15 – Vicende soggettive della ditta

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta

trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della ditta, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 16 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi la fornitura oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Ai sensi del citato articolo, è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in misura comunque non superiore al 50%.

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso l'ATS, del contratto di subappalto e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore, entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato.

Infine, in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 17 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016, l'ATS di Bergamo dispone il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Per l'ATS dell'Insubria e per l'ATS della Val Padana la cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i...

Art. n. 18 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione di ciascun contratto sarà la città dove ha sede ogni singola amministrazione e la ditta dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che ciascuna ATS le dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 19 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la ditta, mentre per le ATS lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

Art. n. 20 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

Ciascuna ATS procederà a stipulare il proprio contratto con la ditta in modalità elettronica, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico alla ditta le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico della ditta sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

Tutti gli oneri a carico della ditta dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

La stipula del contratto deve avvenire in forma elettronica con apposizione della marca da bollo in modalità virtuale da parte della ditta, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

Art. n. 21 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblica fornitura.

Art. n. 22 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P. possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario.

Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 23– Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

Ogni ATS darà indicazioni alla ditta in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento della fornitura in argomento.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro delle ATS è disponibile sul relativo sito internet.

Art. n. 24 – Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Le ATS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dalla ditta originaria in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 25 – Clausole di legalità/integrità

Ciascuna ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (per l'ATS di Bergamo delibera n. 52/2016, per l'ATS dell'Insubria delibera n. 129/2018 e per l'ATS della Val Padana Decreto n. 12/2016) accessibile sui rispettivi siti internet aziendali (www.ats-bg.it; www.ats-insubria.it, www.ats-valpadana.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui devono attenersi le ATS stesse, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

La ditta deve prendere conoscenza dei suddetti Codici adottati dalle ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle ATS (delibera n. 293/2021 per ATS di Bergamo, delibera n. 185/2021 per l'ATS dell'Insubria e Decreto n. 167/2021 per l'ATS Val Padana).

La ditta ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. n. 26 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Regolamento UE 2016/679 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. e i., i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

Ai sensi della citata normativa, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento dell'appalto in argomento;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;

- i dati raccolti potranno essere comunicati:

- al personale dipendente della stazione appaltante responsabile del procedimento comunque, al personale coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n. 241/1990 e s. m. e i.;

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

- i diritti spettanti alle ditte sono elencati nel Regolamento UE 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. .

A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del trattamento, relativamente la presente procedura, è il responsabile del procedimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Art. n. 27 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove ha sede ciascuna ATS, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la ditta non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 28 – Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 28 articoli redatti su complessive 17 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 27 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____
